



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Presidente istruttore dr. Antonio CUMIN in funzione di giudice unico
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4829 del Ruolo Generale Affari Civili Con-
tenziosi per l'anno 2006
vertente

tra

FALLIMENTO F.A.S. S.r.l., in persona del Curatore dr. ~~Al~~ Fo-
~~...~~, col Proc.Dom.Av. Eugenio Bresciani, per procura come in atti

- ATTORE -

e

BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a r.l., in persona
del legale rappresentante, rappr. e difesa dagli Avv.ti Mario Palmisano,
Onofrio Amoruso Battista e Maurizio Franzoni, con dom. eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Brescia, via Saffi n. 1, per mandato come in atti

- CONVENUTA -

OGGETTO: Revocatoria fallimentare

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6/12/2007 i procuratori
delle parti hanno così concluso :

Per l'attore, l'avv. Bresciani : "Condannare la Banca Pop. di Milano Soc.

n.° 1134/08 ordine
n.° 4829/06 ruolo
n.° 1104 cron.
n.° 1136/08 rep.

6/11/08

UDIENZA DISCUSSIONE

il _____

SENTENZA PUBBLICATA

il 29 APR 2008

il diritto di registrazione è
stato percepito con marca
applicata sulla nota di iscri-
zione

Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, a pagare alla massa dei creditori del fallimento F.A.S. S.r.l., in persona del Curatore, la somma di € 36.405,26 con gli interessi – moratori, dalla data della domanda al saldo. – Spese, diritti ed onorari rifusi.”

Per la convenuta, l'avv. Franzoni : “Rigettarsi tutte le domande proposte nei confronti della convenuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29/3/2006 la Curatela del fallimento F.A.S. S.r.l. – conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirla revocare, ex 2° co. art. 67 L.F. il pagamento effettuato in suo favore della somma di Euro 36.405,26, con le conseguenti pronunce di legge.

Premesso che con sentenza 30/11/05 era stato dichiarato il fallimento de quo, assumeva – l'attore, a sostegno della domanda, che trattavasi di pagamento effettuato, nel periodo infrannuale di cui alla succitata disposizione di legge (art.67 – 2° co. L.F.), da parte del custode giudiziale nominato in data 23/12/04 a seguito del sequestro preventivo, a mente – dell'art. 321 C.p.p., dell'azienda della F.A.S. S.r.l., mentre poi nessun dubbio poteva esservi neppure con riguardo alla ricorrenza del prescritto elemento soggettivo (c.d. scientia decoctionis) anche in considerazione della documentazione a tal fine prodotta.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio tra le parti, la banca convenuta si costituiva in – giudizio, opponendosi alla domanda, siccome infondata in fatto e in diritto e concludeva, – pertanto, per il rigetto della stessa con vittoria di spese.

Più specificatamente la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. contestava la sussistenza dei presupposti oggettivi di cui al 3° co. dell'art. 67 L.F. sul rilievo che non si trattava di pagamento tale da poter ridurre l'esposizione debitoria della società poi fallita con le caratteristiche stabilite dalla predetta disposizione, sostenendo altresì il difetto pure – dell'ulteriore requisito della c.d. scientia decoctionis, il cui onere probatorio era, comunque, da porsi ad esclusivo carico dell'attore.

Acquisita la documentazione prodotta, depositate le memorie di cui al codice di rito, i procuratori delle parti precisavano le loro rispettive conclusioni e, infine, la causa veniva ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda come proposta dalla procedura concorsuale attrice, ai sensi dell'art. 67-2° co. L.F., è giuridicamente fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento per le ragioni appresso esposte.

Ed invero, anzitutto non può essere revocata in dubbio la sussistenza in ispecie del prescritto elemento temporale (infrannualità), peraltro non contestata neppure dalla banca convenuta e, comunque, risultante dalla documentazione a tal fine prodotta.

Parimenti, poi, da parte del fallimento attoreo è stata provata per tabulas la ricorrenza del requisito oggettivo di cui alla disposizione di legge, posta a fondamento della domanda (art. 67-2° co. L.F.).

Infatti, in primo luogo va detto come la stessa convenuta abbia sostanzialmente ammesso di aver ricevuto il pagamento per cui è causa.

Se è vero, poi, che la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. S.r.l. ha eccepito che non si sarebbe trattato di versamento con i caratteri della consistenza e durevolezza prescritti dal 3° co. dell'art. 67 L.F., onde l'irrevocabilità dello stesso, è però anche vero che, come rettamente osservato dalla procedura attrice, la normativa (esonerativa) testè richiamata non troverebbe applicazione nel caso di specie, consistente in un mero pagamento, unico e del tutto isolato.

Più precisamente, infatti, dalle risultanze di causa è incontrovertibilmente emerso come il conto corrente, già in essere tra la banca convenuta e la società F.A.S. S.r.l. poi fallita, *già*, al momento del pagamento di che trattasi, già da tempo chiuso, avendo la Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. risolto tale rapporto (di c/c), con contestuale revoca degli affidamenti concessi, in data 7/4/2005.

Da ciò consegue dunque che, non trattandosi assolutamente di rimesse bancarie, il pagamento per cui è causa deve ritenersi ricompreso nella previsione di cui al 2° co. art. 67 L.F., siccome appunto pagamento di un debito liquido ed esigibile.

Peraltro, a titolo di completezza, non può sottacersi che, in ogni caso, anche nel caso si fosse trattato di rimesse, il requisito della c.d. durevolezza sarebbe agevolmente evincibile anche in considerazione del fatto, peraltro già accennato, che il conto corrente de quo era già chiuso, con l'ulteriore precisazione che non diversamente ~~è~~ a dirsi per l'ulteriore presupposto della consistenza tanto nel caso di un'autonoma considerazione dello stesso, tenuto conto proprio della entità della riduzione (dell'esposizione debitoria), quanto ancor più, giusta la contrapposta opinione, che nega al medesimo una sua propria autonoma rilevanza, configurandolo come un mero ^{requisito} rafforzativo della durevolezza, siccome quanto meno non insignificante.

Esaurito in tal modo l'esame del requisito oggettivo-temporale, passando quindi alla disamina di quello soggettivo (c.d. scientia decoctionis), ritiene lo scrivente che dalle risultanze di causa è rimasta accertata la ricorrenza pure dello stesso per quanto di seguito precisato.

Peraltro, prima di passare alla verifica del caso di specie, è necessario premettere, sia pur brevemente, i principi vigenti in subiecta materia, beninteso limitatamente all'ambito della presente controversia.

Rammentasi, al riguardo, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non soltanto potenziale.

Sempre, però, da parte del giudice di legittimità, è stato pure affermato che, tuttavia, la prova di detto elemento può essere data dal curatore — cui incombe il relativo onere — anche mediante elementi indiziari, purchè consentano di ritenere che il terzo, applicandosi con comune diligenza non avrebbe potuto non avvedersi dello stato di dissesto economico del debitore.

In altri termini, poiché la prova della conoscenza dello stato di insolvenza può essere

acquisita con ogni mezzo, comprese le presunzioni, ne deriva che, una volta accertato che sussistano e siano noti elementi esteriori, attraverso i quali detto stato solitamente si manifesta e può essere percepito dal convenuto, in tal caso il giudice può desumere che il dissesto, in tal modo conoscibile, sia stato effettivamente conosciuto dallo stesso, con la precisazione che naturalmente l'indagine sulla presenza di tale presupposto deve essere svolta con riguardo ai cc.dd. criteri di collegamento, ossia tramite circostanze tali da consentire appunto di riferire i fatti noti (sintomi di insolvenza) al soggetto convenuto, il tutto con preciso riferimento alla data di compimento degli atti impugnati.

In definitiva, l'identificazione della c.d. scientia decoctionis nella conoscenza effettiva di cui si è detto non osta a che, sul piano della prova, possano essere utilizzati anche elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza, da cui desumere presuntivamente la prima (conoscenza effettiva), purchè in ogni caso tale prova sia soggetta agli ordinari criteri di gravità, precisione e concordanza, prescritti in via generale dall'art. 2729 C.C. per la prova presuntiva.

Pertanto, siccome lo stato di insolvenza può risultare anche indirettamente e diventare di pubblico dominio o di facile acquisizione attraverso elementi sintomatici sicuramente rilevatori dell'insolvenza stessa, il giudice può, tramite un ragionamento per presunzioni, trarre il proprio convincimento in merito al fatto che il terzo, al momento degli atti in questione, era a conoscenza del dissesto del solvens.

In particolare, da parte della giurisprudenza, è stato statuito che l'esistenza del fatto principale (ignoto) potrà essere affermata dopo aver verificato la sussistenza di fatti secondari (noti), i quali concorrano verso la medesima conclusione, ossia costituiscano una serie di indizi che, globalmente e criticamente valutati, facciano apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza degli stessi, secondo il canone della probabilità, con la precisazione che, ad ogni modo, deve trattarsi di probabilità radicata sui presupposti e condizioni nei quali si è trovato ad operare il convenuto.

In conclusione, una volta provata l'esistenza di segni esteriori di insolvenza concretamente riconoscibili, ben può dirsi raggiunta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, onde spetterà al convenuto fornire la prova contraria, vale a dire la ricorrenza di ulteriori elementi (di segno contrario) che possano mutare il significato di quelli acquisiti alla valutazione del giudice : dovrà trattarsi, però, di circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da ingenerare un ragionevole convincimento in una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza.

Sempre da parte della giurisprudenza è stato pure sottolineato come debba tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione, soprattutto quando si tratti di una banca che, per il particolare servizio espletato, presta particolare attenzione al manifestarsi di segni di insolvenza da parte dei propri correntisti e ha, inoltre, la possibilità di informazioni sulla situazione patrimoniale dei propri debitori superiore a quella comune.

Seguendo questo criterio è stato affermato che la conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un siffatto soggetto, deve essere valutata con estremo rigore, aggiungendosi, però nel contempo, che tuttavia ciò non può portare alla conclusione che la conoscenza dello stato di insolvenza derivi per le banche, comunque e in ogni caso, per la loro particolare qualifica ed organizzazione, essendo anche per le stesse necessaria la dimostrazione di ulteriori dati che, per la loro gravità, precisione e concordanza, denotino in modo univoco che l'indagine sul correntista non avrebbe potuto che renderle edotte dello stato di insolvenza del medesimo.

Premesso un tanto facendo quindi applicazione dei principi testè esposti alla fattispecie in esame, va ribadito ancora una volta che dalle risultanze processuali è rimasta accertata pure la sussistenza della c.d. scientia decoctionis, in capo alla banca convenuta, della società F.A.S. S.r.l. fallita solo pochi giorni (quaranta) dopo.

Ed invero, anche a voler prescindere da ogni ulteriore considerazione, è agevole rilevare anzitutto come sia risultato che c.a. un anno prima della dichiarazione di fallimento era sta-

ta riportata dai giornali la notizia che l'amministratore unico pro-tempore della F.A.S. S.r.l. (Z█████ I█████) era stato protagonista di una vicenda di false fatturazioni di grandi dimensioni (cfr. docum. prodotta).

A ciò si aggiunga che, proprio a seguito di ciò vi era stata la cessazione di ogni attività — produttiva già nell'ottobre del 2004, nonché il sequestro preventivo dell'azienda F.A.S. — S.r.l. (in data 23/12/2004) di cui in narrativa con la nomina a custode giudiziale del dr. F█████

█████ G█████

Nel sottolineare la particolare rilevanza ai fini che ci occupano della circostanze finora illustrate, va richiamato, poi ancora una volta, che in data 7/4/05 la banca convenuta aveva risolto il rapporto di conto corrente di corrispondenza con la società poi fallita con contestuale revoca degli affidamenti alla stessa in precedenza concessi.

A completamento del quadro indiziario testè delineato, deve quindi collocarsi la racc. a.r. — della banca convenuta in data 20/5/05 di sollecito di pagamento e di messa in mora del fideiussore e, infine, il pagamento che cui occupa (effettuato dal custode giudiziale soltanto quaranta giorni prima della dichiarazione di fallimento).

Peraltro non può nemmeno sottacersi come ulteriori elementi sfavorevoli alla convenuta — siano desumibili in considerazione della qualifica di operatore finanziario particolarmente qualificato che deve essere riconosciuta alla stessa, trattandosi di ente istituzionalmente — dedito alla erogazione del credito con una specifica competenza al riguardo e dotato di particolare organizzazione.

Non v'è chi non veda, dunque, che le circostanze testè richiamate finiscano — coll'evidenziare un quadro notevole ed estremamente manifesto di presupposti certamente idonei a fornire la precisa e grave presunzione circa l'effettiva, e non solo meramente potenziale, conoscenza in capo all'odierna convenuta, beninteso all'epoca del pagamento in — parola, dello stato di insolvenza della società F.A.S. S.r.l.

Né rilevano, in senso contrario, le argomentazioni e deduzioni di cui agli atti difensivi della Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. come desumibile dalla lettura degli stessi.

cl

Per quanto finora detto non può, quindi, che confermarsi la ricorrenza nella fattispecie pure del requisito soggettivo (c.d. scientia decoctionis) ora in esame.

In definitiva, dunque, sulla scorta delle suddette assorbenti considerazioni merita di trovare accoglimento la domanda attrice, anche con riguardo al c.d. eventus damni, stante la presunzione prevista dal legislatore sul punto e in difetto di prova contraria da parte della convenuta.

Infine, per quanto concerne le spese di giudizio, quest'ultima (convenuta) va condannata, — per la soccombenza ex art. 91 C.p.c., a rifonderle al fallimento attoreo.

Esse si liquidano come da dispositivo

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

- 1) revoca, ex art. 67 — 2° co. L.F., il pagamento di Euro 36.405,26 per cui è causa e, per — l'effetto, condanna la banca convenuta a restituire al fallimento attoreo la predetta somma — di Euro 36.405.26 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- 2) condanna la convenuta a rifondere alla procedura concorsuale attrice le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.034,50, di cui Euro — 1.280,00 per diritti ed Euro 4.500,00 per onorari, oltre ad IVA e CPA come per legge.


Così deciso in Brescia li 20 Marzo 2008

IL PRESIDENTE G. U.

(dr. Antonio CUMIN)



IL CANCELLIERE CE
Pagani Alessandra



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 29 APR 2008
IL CANCELLIERE CE
(Dot.ssa Alessandra Pagani)

